

SIA: i requisiti di ordine speciale e la loro comprova dopo il Correttivo e secondo ANAC

di Beatrice Armeli

“ L'art. 32 del Correttivo, di cui al d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha apportato modifiche all'art. 100 del Codice dei contratti pubblici, il quale disciplina i requisiti di ordine speciale con riferimento sia agli appalti di lavori che di servizi e forniture. Con specifico riguardo ai servizi di ingegneria e architettura è intervenuto invece l'art. 91 della novella in esame, che ha recato modifiche all'Allegato II.121, integrando, in particolare sub lett. g), la previsione contenuta nel relativo art. 40, in tema di verifica dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice alle procedure per l'affidamento di SIA.

”

1. Il quadro normativo di riferimento e le criticità sollevate

Il testo originario del comma 11 dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023 prevedeva che, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti potessero richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, e, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi

a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

La previsione, sin dall'emanazione del nuovo Codice, è stata oggetto di dibattito con riguardo alla sua applicazione nel campo dei servizi di ingegneria e architettura. Infatti, con riferimento ai requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione agli affidamenti dei SIA, l'entrata in vigore del nuovo Codice ha determinato un vuoto normativo², dovuto sostanzialmente all'abrogazione delle Linee guida ANAC n. 1³. Posto dunque che, in difetto di specifiche previsioni, agli esecutori di SIA veniva applicata la disciplina generale prevista per gli esecutori di servizi, l'operatività dell'art. 100, comma 11, come originariamente formulato, determinava al-

(1) "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura".

(2) Il nuovo Codice, all'art. 66, prevede che i requisiti minimi per la partecipazione degli esecutori di servizi di ingegneria e architettura sono individuati dall'Allegato II.12, il quale, tuttavia, faceva esclusivo riferimento ai requisiti di idoneità professionale, nulla dicendo in merito ai requisiti di partecipazione finanziari e tecnici, in ordine ai quali il Correttivo è invece intervenuto aggiungendo all'art. 40 del predetto Allegato il comma 1-bis, su cui v. *infra*.

(3) Recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le quali, come noto, non sono più applicabili dal 1° luglio 2023, data in cui il d.lgs. 36/2023 e i relativi allegati hanno acquisito piena efficacia.

cune criticità, evidenziate anche dalla stessa ANAC nel proprio Schema di Bando-tipo n. 2/2023 al tempo della consultazione con gli stakeholders⁴, quali:

- a) una disparità di trattamento tra gli esecutori di lavori e gli esecutori dei servizi di ingegneria e architettura, posto che per i primi si sarebbe riconosciuto un regime in continuità con la vecchia disciplina, laddove invece per i secondi si introduceva un regime nettamente più sfavorevole, con evidente pregiudizio, comprimendosi notevolmente il periodo di riferimento prima individuato dalle Linee guida ANAC n. 1;
- b) una rilevante riduzione del numero dei possibili partecipanti al mercato, a discapito della concorrenza, con il rischio di non aggiudicare le gare, considerato anche che da uno studio del CNI era emerso che, adottando i requisiti previsti dall'art. 100, le imprese sul mercato si sarebbero viste preclusa la possibilità di partecipare al 90% delle gare.

2. Le proposte avanzate nella prassi

Da qui, le soluzioni prospettate dall'OICE⁵ e sostanzialmente promosse dall'ANAC⁶, ovvero:

- per documentare i requisiti di capacità economica

(4) Trattasi dello "Schema di disciplinare di gara" relativo al Bando-tipo n. 2/2023, destinato ad applicarsi alle procedure aperte aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il testo, che è attualmente *in fieri* e che acquisterà efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I., è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 36/2023, con la possibilità per stakeholders, professionisti e stazioni appaltanti, di compilare il relativo questionario e inviare le proprie osservazioni entro il 1° marzo 2024.

(5) Il 27 giugno 2023, l'OICE aveva infatti divulgato una proposta di disciplinare-tipo per procedure aperte di importo superiore a 140.000 euro relative all'affidamento di servizi tecnici sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, intendendo anticipare l'aggiornamento del vecchio Bando-tipo ANAC n. 3 alla luce del nuovo Bando-tipo n. 1/2023, con le opportune integrazioni dovute alla specificità del settore.

(6) V. ancora "Schema di disciplinare di gara" relativo al Bando-tipo n. 2/2023.

e finanziaria: far riferimento all'importo dei servizi (comunque non solo a quelli specificatamente posti a base di gara), con ripristino del regime temporale previgente, richiedendosi fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per favorire maggiore partecipazione e accesso alle procedure, anche a tutela delle PMI; inoltre:

- a) mentre l'OICE, in ragione dell'ampia discrezionalità riservata alle stazioni appaltanti nel definire i requisiti di ammissione alla gara, aveva suggerito di consentire la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, in alternativa al fatturato, mediante la polizza RC professionale (come previsto dal d.lgs. 50/2016);
- b) l'ANAC, in alternativa al fatturato globale minimo, aveva proposto di far riferimento a un fatturato globale medio annuo per un importo non inferiore a quello previsto dal bando, comunque non superiore al doppio dell'importo a base di gara;

- per la dimostrazione invece dei requisiti di capacità tecnica e professionale (compresi quelli relativi ai "servizi di punta"): far riferimento all'importo dei lavori, anche qui con ripristino del regime temporale previgente, richiedendosi un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con rimessione alla stazione appaltante dell'onere di specificare i documenti richiesti per la comprova dei requisiti.

3. Le soluzioni del Correttivo

3.1. Con riferimento alla disciplina generale

Ecco allora che, anche in sede di consultazione del Correttivo al Codice, è emersa la necessità di adeguare i riferimenti temporali relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui al comma 11 dell'art. 100, nonché di coordinare il comma 12 della medesima disposizione⁷ con l'art. 10, comma 3,

(7) Ai sensi del quale "[s]alvo quanto previsto dall'articolo 102 [n.d.r. relativo agli impegni che l'operatore economi-

del Codice, il quale riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di introdurre requisiti speciali “*attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto*”, nell’ottica di dare piena attuazione al principio dell’accesso al mercato e del *favor participationis*.

Pertanto, alla luce di tali principi (e – evidentemente – anche al fine di superare le predette criticità), la novella in esame, al comma 1, lett. *b*), dell’art. 32, modifica il comma 11 dell’art. 100 del Codice, prevedendo che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi (in generale) e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici:

- quale requisito di capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato, non più nel triennio precedente, ma nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;
- quale requisito di capacità tecnica e professionale: contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, eseguiti, non più nel triennio precedente, ma nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara.

3.2. Con riferimento alla disciplina dei SIA

Invero, i requisiti minimi per la partecipazione degli esecutori di servizi di ingegneria e architettura sono individuati dall’Allegato II.12, anch’esso modificato dalla novella in esame. È in particolare l’art. 91, comma 1, lett. *g*), che provvede ad aggiungere il **comma 1-bis** all’art. 40 del predetto Allegato, introducendo una **specifico disciplina per i requisiti di partecipazione finanziaria e tecnici**, sino ad oggi non trattati dall’Allegato in parola che invece si riferiva unicamente ai requisiti di idoneità professionale. Come spiegato nella Relazione illustrativa, infatti, il nuovo comma viene introdotto al fine di prevedere disposizioni specifiche e puntuali in relazione ai servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici.

Pertanto, in conformità alla proposta formulata dall’OICE, con il **comma 1-bis** di nuovo conio, si è reintrodotta la norma che consente all’operatore economico, ai

co è tenuto ad assumere] o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo [n.d.r. 100]”.

fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di dimostrare i requisiti di capacità economica e finanziaria anche mediante una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere, in alternativa al requisito del fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto. L’arco temporale di riferimento è quindi identico a quello previsto con la modifica apportata al comma 11 dell’art. 100 per i servizi in generale. Tuttavia, mentre in quest’ultimo caso il riferimento è al “*doppio del valore stimato dell’appalto*”, quale parametro di raffronto per il fatturato globale, con riguardo ai SIA il “*valore stimato dell’appalto*” non viene raddoppiato. Peraltro, in base al tenore letterale della disposizione, la comprova tramite copertura assicurativa risulta essere la prima scelta operata dal legislatore.

Quanto invece alla comprova dei **requisiti di capacità tecnica e professionale**, la medesima disposizione specifica la **possibilità per la stazione appaltante di richiedere all’operatore economico la dimostrazione di aver eseguito, nel decennio antecedente alla data di indizione della gara, contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento, a favore di soggetti pubblici o di soggetti privati**. Viene quindi sostanzialmente replicato quanto in realtà già disposto in via generale dal modificato comma 11 dell’art. 100 del Codice.

Per eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio si dovrà invece attendere l’emanazione del nuovo Bando-tipo ANAC n. 2.

4. I requisiti di ordine speciale nello Schema di Bando-tipo ANAC n. 2/2023

Al momento si può soltanto guardare al mero “*Schema di disciplinare di gara*” dell’ANAC relativo al Bando-tipo n. 2/2023, sopra già menzionato. Ferme restando le nuove previsioni apportate dal Correttivo, alcune indicazioni ivi contenute, compatibili con la vigente normativa e che recepiscono modelli di buona prassi, possono comunque continuare ad orientare, senza portata vincolante, stazioni appaltanti e operatori economici.

In particolare, nel documento in questione, viene evidenziato che:

- i requisiti speciali di partecipazione devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non essere contenuti in altri documenti di gara;
- in caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun lotto i relativi requisiti speciali;
- le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Codice.

In generale, si richiama il fatto che, ai sensi dell'art. 99 del Codice e dell'art. 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici (anche per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del medesimo d.lgs. 36/2023. Pertanto, il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Inoltre, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

4.1. La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria

Come sopra già rilevato, la scelta che appare preferita dal legislatore, per la dimostrazione del requisito economico-finanziario, ricade sulla "*copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle*

opere". In alternativa, i predetti requisiti sono dimostrati da un "*fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto*". Con riguardo a tale seconda ipotesi, nello Schema di disciplinare dell'ANAC si prevede che la comprova del requisito in questione sia fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa dal soggetto o dall'organo preposto al controllo contabile della società, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000.

Inoltre, viene precisato che per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. Mentre, l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altri documenti ritenuti idonei indicati dalla stazione appaltante.

4.2. La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale

Per la comprova del requisito tecnico-professionale, la stazione appaltante è tenuta a specificare i documenti richiesti, potendo riferirsi, per espressa previsione di legge, anche a "*contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento, a favore di soggetti pubblici o di soggetti privati*".

Nel disciplinare proposto dall'OICE si suggeriva di ricomprendere, tra i servizi a riprova del suddetto requisito, pure gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Inoltre, si era inteso ricomprendere: i) i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali; ii) le prestazioni

di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o sismiche in assenza di progettazione; iii) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia in fase esecutiva.

Nello Schema di disciplinare dell'ANAC si legge invece che, tra i servizi valutabili, sono ricompresi:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. In tal caso la stazione appaltante deve attestare che la variante, redatta nel rispetto dell'art. 120 del Codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica. In relazione a detta ipotesi, l'ANAC aveva chiesto espressamente agli *stakeholders* di esprimersi in ordine alla possibilità di consentire la valutazione anche dei progetti non vincitori e a quali condizioni.

In ogni caso, nel documento si precisa che sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Viene poi evidenziato che per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

5. Gli ultimi arresti dell'ANAC

A corredo di quanto sopra, sono recentemente intervenute alcune pronunce della medesima Autorità che spesso richiamano la giurisprudenza amministrativa espressasi sul tema.

Viene dunque chiarito che i servizi "svolti" dall'operatore, spendibili come capacità professionale, sono quelli espletati e ultimati prima della data di scadenza dell'offerta. Infatti, dopo l'abrogazione dell'art. 263, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 (secondo il quale, ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, erano valutabili i servizi di architettura e ingegneria "iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando"), sia le Linee guida ANAC n. 1 che il Bando-tipo ANAC n. 3 (adottati in vigore del d.lgs. 50/2016) – analogamente allo Schema del Bando-tipo n. 2/2023 (redatto in virtù del d.lgs. 36/2023, ma non ancora adottato) – hanno fissato il principio della valutabilità, sia a fini partecipativi che premiali, dei servizi di progettazione "espletati", riferiti a contratti eseguiti, in data antecedente la pubblicazione del bando. E ciò al fine di ampliare la partecipazione. Peraltro, la prova dell'avvenuto espletamento dell'incarico è fornita mediante i documenti richiesti dalla stazione appaltante nella *lex specialis*, quali, ad esempio, il certificato rilasciato dalla stazione appaltante/ente concedente oppure il contratto corredato dalle fatture quietanzate. Non rileva, invece, che sia stata avviata la procedura di affidamento dei lavori e che l'opera oggetto di progettazione sia stata realizzata (**Parere di precontenzioso ANAC 20 novembre 2024, n. 525**).

L'ANAC ha inoltre evidenziato che, in linea generale, l'esperienza pregressa deve comprendere lo svolgimento di prestazioni in ogni caso idonee a comprovare la capacità tecnica in riferimento all'incarico da affidare, riferita ad ognuna delle classi e delle categorie e agli importi richiesti, anche ammettendosi la possibile spendita di servizi accessori alla progettazione aventi natura specialistica (**Atto del Presidente ANAC 15 maggio 2024 – Fasc. ANAC n. 4925/2023**).

Come già precisato dalla stessa Autorità, infatti, "nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor participationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrando nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo" (cfr. **Delibera**

ANAC 30 marzo 2022, n. 147 e la giurisprudenza ivi menzionata).

In altre parole, nella verifica dell' idoneità delle pregresse esperienze, si deve valutare se i servizi svolti siano attinenti alle categorie di lavorazioni richieste dal bando e ai relativi importi, tenendo presente altresì l'incidenza delle attività certificate all'interno delle fasi prestazionali cui le stesse ineriscono, al fine di evitare che lo svolgimento di prestazioni a carattere del tutto secondario – in qualità e quantità – possa consentire di utilizzare l'intero valore dell'opera, oggetto di pregressa progettazione, per la dimostrazione della capacità tecnica (v. ancora Atto del Presidente ANAC 15 maggio 2024 cit.). In particolare, in caso di parzialità dell'attività progettuale certificata rispetto all'intero valore della progettazione, non è possibile ritenere certificabili per l'intero le categorie e gli importi dei lavori riportati nella relativa attestazione, ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione. Gli stessi, per l'ANAC, potrebbero semmai trovare riconoscimento nella certificazione in misura percentuale. A riguardo, l'Autorità ha ricordato infatti quanto riportato anche nelle proprie Linee guida n. 1 con riferimento alla progettazione svolta in raggruppamento e le cui considerazioni possono essere estese ai casi di singoli incarichi specialistici svolti nell'ambito di una medesima progettazione, ossia che “[l]a spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale”.

Detti principi generali, espressi dall'ANAC in merito alle possibili modalità di valutazione delle certificazioni prodotte ai fini della dimostrazione dei servizi pregressi, coerentemente con i principi di proporzionalità e attinenza dei requisiti speciali, di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016, come riprodotti dagli artt. 10 e 100 del d.lgs. 36/2023, sono stati ritenuti vevoli dalla medesima Autorità anche nel nuovo assetto codicistico, nonostante il venir meno delle Linee guida sopra citate.

E ancora, la stessa ANAC ha avuto occasione di evidenziare come il d.lgs. 36/2023, all'art. 17, comma 5, preveda, in modo innovativo rispetto al previgente Codice, che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario debbano essere compiute dall'organo competente ad effettuare l'aggiudicazione, dopo la proposta di aggiudicazione e prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione. Quest'ultimo, infatti, può essere emesso solo dopo avere “effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario, suc-

cessivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l'esecuzione in via di urgenza”⁸. Il nuovo Codice impone, dunque, di effettuare le verifiche sul reale ed effettivo possesso dei requisiti autodichiarati dal migliore offerente in sede di gara prima di adottare l'aggiudicazione (Delibera ANAC 30 gennaio 2025, n. 26)⁹. Al contempo, tuttavia, la stessa ANAC ha rilevato come la disposizione summenzionata non preveda una tempistica relativa al sub-procedimento di verifica, non contemplando un termine massimo per l'adempimento a carico delle stazioni appaltanti, né la perentorietà del termine eventualmente concesso. Ne discende che, in mancanza di una diversa indicazione nella *lex specialis* di gara, quand'anche l'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione non abbia fornito tutti i documenti comprovanti i requisiti autodichiarati in gara ovvero abbia prodotto documentazione incompleta o insufficiente, la stazione appaltante potrà chiedere di trasmettere ulteriore documentazione. Affinché ciò sia possibile, deve però rispettarsi una triplice condizione, ovvero:

- i) non devono venire modificate le dichiarazioni formulate in sede di gara;
- ii) l'offerta non deve essere modificata in nessuna parte;
- iii) all'esito del sub-procedimento, deve dimostrarsi il sostanziale possesso dei requisiti al momento della scadenza dell'offerta (nei termini del DGUE ovvero della dichiarazione sostitutiva resa in gara).

L'Autorità (nella medesima Delibera n. 26/2025) ha rilevato inoltre come l'art. 18, comma 2, del nuovo Codice faccia “salvo l'esercizio dei poteri di autotutela” da parte della stazione appaltante, anche dopo che sia “divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5”. La potestà di autotutela consente dunque alla stazione appaltante anche di annullare il segmento procedimentale relativo alla verifica dei requisiti e i provvedimenti

(8) Come evidenziato anche nei Pareri di funzione consultiva dell'Autorità n. 57/2023 e n. 57-bis/2023, ove si è esclusa l'applicabilità del silenzio assenso in relazione alla fase dei controlli.

(9) Cfr. art. 17, comma 5, ai sensi del quale “[l]'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo avere verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.

successivamente adottati, procedendo ad una nuova istruttoria ovvero ad un suo approfondimento, nel caso in cui emerga che la documentazione prodotta in sede di comprova sia insufficiente a dimostrare integralmente i requisiti, ma non venga in discussione la loro carenza sostanziale alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'ANAC, tale *modus procedendi* è compatibile con il principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice, che impone di *"perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo"*, fermo restando il dovere delle stazioni appaltanti di rispettare i termini di conclusione delle procedure di gara previsti nell'Allegato I.3, richiamato nell'art. 17, comma 3¹⁰.

5.1. Il caso dei raggruppamenti temporanei

L'Autorità si è espressa anche con riguardo al caso di raggruppamenti temporanei. In proposito, doveroso è ricordare come, con l'avvento del d.lgs. 36/2023, siano scomparsi: a) l'obbligo della mandataria di eseguire la parte maggioritaria dell'appalto, in recepimento della sentenza della Corte di giustizia UE C-642/20; b) la distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali. In particolare, con la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. IV, 28 aprile 2022, causa C-642/20 è stato ritenuto che *"[l']articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria"*¹¹. Dunque, come spiegato anche

(10) A riguardo, si ricorda come la relativa violazione non determini un vizio di legittimità dell'aggiudicazione, potendo tuttavia essere fonte di responsabilità amministrativa e comunque rilevare sul piano della responsabilità precontrattuale in un giudizio eventualmente promosso da un operatore economico per censurare la violazione del dovere di buona fede da parte della stazione appaltante, oltre che nell'ambito di un eventuale giudizio contro il silenzio inadempimento.

(11) Nello specifico, la Corte di giustizia aveva evidenziato come la possibilità di consentire alle amministrazioni ag-

nella Relazione illustrativa al nuovo Codice, *"all'art. 68, in ragione della sentenza della Corte di giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022, in causa C-642/20 [...], si è configurato l'istituto del raggruppamento senza ricorrere agli istituti del raggruppamento orizzontale e del raggruppamento verticale, consentendo la presentazione di un'offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti"*.

Nel vigente Codice, pertanto, la disciplina relativa ai raggruppamenti temporanei è contenuta nell'art. 68, ai sensi del quale *"in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle"*. Detta previsione, contenuta nel comma 2, fa salvo quanto previsto dal successivo comma 4. Quest'ultimo, in particolare, *sub lett. b)*, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di *"specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive"*. In ogni caso, il comma 11 della medesima disposizione stabilisce l'ammissione alla gara dei raggruppamenti nella misura in cui i partecipanti *"abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare"*. Principio, quest'ultimo, in passato già espresso dalla giurisprudenza (*ex multis*: Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 491).

Recentemente, l'ANAC (con la delibera 26 marzo 2025, n. 112), dopo aver richiamato la vigente previsione contenuta nell'art. 68, comma 11, del Codice, ha ricordato che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, esiste una sostanziale differenza tra:

giudicatrici di esigere, per gli appalti di servizi, che *"taluni compiti essenziali"* siano svolti da un partecipante al raggruppamento di operatori economici debba essere interpretata nel senso di limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, *"seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche"*.

- a) requisiti di qualificazione: ossia i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, che attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all'aggiudicazione del lavoro, della fornitura o del servizio in gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità o meglio della capacità del concorrente di realizzare quanto eventualmente aggiudicatogli;
- b) quota di partecipazione: ossia la percentuale di "presenza" della singola impresa all'interno del raggruppamento, con riflessi: i) sulla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo nei confronti della stazione appaltante; ii) sulla relativa misura di partecipazione agli utili derivanti dall'esecuzione dell'appalto;
- c) quota di esecuzione: ossia la parte di lavoro, di servizio o di fornitura che verrà effettivamente realizzato, nel caso di affidamento, da ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

L'ANAC ricorda altresì che, qualora la stazione appaltante sia incerta riguardo alla corretta applicazione delle disposizioni di legge o della *lex specialis* da parte del raggruppamento, la stessa potrebbe ricorrere all'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, che – anche secondo la più recente giurisprudenza – “*recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti [...] alle forme di soccorso c.d. procedimentale, abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque mo-*

difica” (v. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2024, n. 2688; Id., 26 gennaio 2024, n. 820).

Ancorché con riguardo alla disciplina previgente contenuta nel d.lgs. 50/2016, l'Autorità ha inoltre avuto modo di affermare che “[n]egli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della *lex specialis* della gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto” (v. delibera ANAC 20 luglio 2023, n. 365).

6. La proposta dell'OICE

In ultimo, con riguardo al tema in oggetto, appare interessante appuntare come, durante l'iter di approvazione del Correttivo, l'OICE, in sede di audizione, abbia proposto di introdurre, nel citato Allegato II.12, dopo l'art. 40, un'ulteriore disposizione deputata alla comprova dei requisiti di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria, elaborando a tal fine un modello di certificato dei servizi svolti. L'obiettivo sarebbe quello di rendere uniforme il documento rilasciato dai committenti agli affidatari di SIA, chiamati a produrlo a comprova dell'esperienza pregressa, così da facilitare la dimostrazione dei requisiti e garantire l'omogenea valutazione degli stessi da parte delle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica. Ancorché la proposta non abbia trovato riscontro, alla stessa può farsi riferimento come modello di buona prassi.

6.1. Il certificato dei servizi svolti ai fini della verifica dei requisiti di ordine speciale per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura

Proposta dell'OICE

1. Nelle procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e in quelle per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori, l'avvenuta esecuzione dei servizi richiesti ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico-finanziaria di cui all'articolo 100, comma 11 del Codice è documentata mediante la produzione di certificati dei servizi svolti redatti secondo il seguente modello:

"Prot. n....., li.....

Oggetto: Intervento:

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a il....., in qualità di

Visti gli atti in possesso di questa stazione appaltante,

ATTESTA

- 1) che la Società, con sede a Via, n. , legalmente rappresentata dal, nato/a a il, ha svolto, in base a contratto sottoscritto con la scrivente stazione appaltante in data....., servizi di ingegneria e architettura consistenti in (specificare in base alle fasi prestazionali elencate nella tabella Z-2 del d.m. 17 giugno 2016: pianificazione e programmazione, attività propedeutiche alla progettazione, progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, verifiche e collaudi, monitoraggi) inerenti i lavori di costruzione di ".....", dell'importo complessivo di euro;
- 2) che la/le (specificare in base alle fasi prestazionali elencate nella tabella Z-2 del d.m. 17 giugno 2016: pianificazione e programmazione, attività propedeutiche alla progettazione, progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, verifiche e collaudi, monitoraggi) ha/hanno riguardato lavori di importo e di categorie e classi di cui all'articolo 14 della legge 143/1949 e di categorie di cui alla tabella Z-1 del d.m. 17 giugno 2016 indicate nella seguente tabella:

Natura della prestazione	Categoria e classe (art.14 legge 143/1949)	Categoria (tabella Z-1 d.m. 17 giugno 2016)	Importo

(in caso di raggruppamento)

- 3) che la quota complessiva dei servizi svolta dalla società è stata del% e che le restanti quote sono state svolte da

4) che i servizi sono stati svolti dalle seguenti figure professionali:

Servizio	Soggetto che ha svolto il servizio	Società di appartenenza (in caso di RTP)
Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche		
Progettazione		
Progettazione		
Progettazione		
Progettazione		
Progettazione		
Direzione dei lavori		
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		

- 5) che ha controfirmato gli elaborati in qualità di direttore tecnico: ing./arch. iscrizione albo
 (in caso di raggruppamento)
- 6) che ha firmato gli elaborati nella qualità di giovane professionista: ing./arch., n. iscrizione albo;
- 7) che il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione della scrivente Amministrazione n. del.....;
- 8) che il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della scrivente Amministrazione n. del
- 9) che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della scrivente Amministrazione n. del
- 10) che la direzione dei lavori si è svolta regolarmente e gli atti di collaudo sono stati ricevuti dalla scrivente Amministrazione e che pertanto da tale data sono decorsi i sessanta giorni di cui all'art. 234, comma 2 del d.P.R. 207/2010;
- 11) che i lavori sono stati appaltati con contratto rep. n. del
- 12) che i lavori hanno avuto inizio in data ;
- 13) che con determinazione del Responsabile del Servizio n. è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in data
- 14) che i lavori sono terminati in data
- 15) che l'importo delle prestazioni professionali corrisposto è stato pari a euro oltre CNPAIA e IVA;
- 16) che il servizio è stato svolto nei tempi, con le modalità e i contenuti tecnico amministrativi previsti nel contratto e pertanto risulta eseguito regolarmente e con buon esito.

Il Responsabile del Servizio

2. Nell'ipotesi di servizi eseguiti all'estero si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall'art. 22 dell'Allegato II.12 con riferimento alla valutazione dei lavori eseguiti all'estero.